



Comitato per Basella
Via Madre Teresa di Calcutta, 161
24059 - URGANO (BG)
C.F.: 95204050165 - www.basella.it
email: comitato@basella.it

DOMANDA DI ADESIONE Comitato per Basella

Spett.le Consiglio Direttivo
Comitato per Basella

Cognome:	
Nome:	
Data di Nascita/ Luogo:	
Città di Residenza/ CAP:	
Via/Piazza:	
Documento d'identità	
Nr° / Data di rilascio	
Tel/Cell:	
Email:	

- a norma dell'art. 3, comma 4, dello Statuto, inoltra domanda di adesione al Comitato per Basella. Con la firma sotto esposta, dichiara di condividere tutti gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone. Dichiara altresì di impegnarsi ad approvare ed osservare lo Statuto, di cui ne riceve copia, nonché tutti i regolamenti.
- Il Direttivo del Comitato per Basella si impegna a comunicare a mezzo mail o posta ordinaria la programmazione di eventuali Riunioni riservate ai soci o di pubblico interesse.

Allegati: Informativa Privacy, Statuto Comitato per Basella

L'Adesione al Comitato per Basella va inoltrata debitamente compilata e firmata al seguente indirizzo mail:

COMITATO@BASELLA.IT

Data e firma _____

Delibera Iscrizione:

Data _____

Il Consiglio Direttivo _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come **RGPD** (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), Comitato per Basella in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto segue:

Titolare del trattamento

Comitato per Basella, con sede in Via M. Teresa di Calcutta, 161 – 24059 - Urganano (BG), C.F : 95204050165

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) stipulazione ed esecuzione dell'adesione all'associazione e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all'esecuzione dell'adesione;
- b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e e) del RGPD).

- c) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, anche con mezzi automatizzati senza intervento dell'operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra, punto c), richiede il suo consenso espresso (art. 7 del RGPD). Detto consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità, escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali

I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti per l'adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.

Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alla precedente lettera c) è facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe il divieto per il Titolare di porre in essere le attività ivi descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

Comunicazione e Diffusione

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
2. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 1 (es. fornitori, consulenti, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dell'adesione all'associazione conclusa il quale i dati saranno conservati per l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati.



Comitato per Basella
Via Madre Teresa di Calcutta, 161
24059 - URGANO (BG)
C.F.: 95204050165 - www.basella.it
email: comitato@basella.it

Trasferimento dei dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, RGPD; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra associazione la richiesta al seguente indirizzo:

Comitato per Basella
Via Madre Teresa di Calcutta, 161 – 24059 Urganano (BG)
E-mail: comitato@basella.it

ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I TRATTAMENTI DI CUI AL PUNTO C) DELL'INFORMATIVA

Punto c) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell'operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).

Segnare con una X la preferenza:

Acconsento Non Acconsento

Data: ____/____/____/

Firma _____

STATUTO DEL COMITATO PER BASELLA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata *COMITATO PER BASELLA*, essa è retta dal presente statuto.

I contenuti e la struttura del *Comitato per Basella* sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa, i cui rappresentanti devono essere eletti direttamente dalla popolazione basellese.

Il *Comitato per Basella*:

- è apartitico, aconfessionale e ha durata illimitata;
- nel perseguimento dei propri obiettivi a beneficio della Frazione, pur rapportandosi necessariamente alla realtà politica e amministrativa locale, dovrà in ogni caso restare autonomo dalle logiche di partito;
- non ha scopo di lucro ed opera, in modo determinante e prevalente con l'azione volontaria diretta personale e gratuita dei propri *Aderenti* e sostenitori, per il perseguimento, in via esclusiva, degli scopi di promozione e solidarietà sociale e delle finalità istituzionali di seguito indicate.

Il *Comitato per Basella* ha sede e recapito in Piazza Santuario n.12, presso l'Oratorio "San Gabriele dell'Addolorata", a Basella di Ugnano (BG) o in altra sede in Basella espressamente stabilita dal *Consiglio Direttivo*.

Art. 2 - Scopi e finalità

Il *Comitato per Basella*, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire i seguenti scopi e finalità:

- a) promuovere la comunità di Basella, la sua identità e il suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
- b) promuovere l'aggregazione e la ricreazione;
- c) tutelare e migliorare la qualità della vita, dei servizi e delle strutture pubbliche relative alla realtà locale e la loro accessibilità ai Basellesi;
- d) promuovere e valorizzare la partecipazione dei Basellesi alla amministrazione comunale e locale;
- e) promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche del territorio e della comunità di Basella;
- f) operare per la risoluzione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alla realtà locale;
- g) sensibilizzare la collettività di Basella verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale sia alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità;
- h) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado.

Il Comune di Ugnano e gli altri enti pubblici territoriali che abbiano formalmente condiviso gli scopi e le finalità del *Comitato per Basella* hanno il diritto di conoscere i programmi e le decisioni dell'Associazione.

Art. 3 - Aderenti o Soci

L'iscrizione al *Comitato per Basella* è aperta a tutti i cittadini residenti nella frazione Basella - territorialmente individuata dalla sezione elettorale n. 7 del Comune di Ugnano alla data di approvazione del presente statuto - e alle persone

fisiche comunque interessate a collaborare per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 2.

Sono indistintamente *Soci*:

- coloro che hanno fondato il *Comitato per Basella* il 12 Giugno 1995, come risulta dal relativo elenco e dalla documentazione agli atti;
- gli iscritti al *Comitato per Basella* successivamente alla fondazione, previa domanda di iscrizione;
- coloro che, acconsentendo, hanno fatto parte del *Consiglio Direttivo* prima della approvazione del presente statuto.

La regolare presentazione della candidatura per l'elezione del *Consiglio Direttivo* costituisce anche domanda di adesione al *Comitato per Basella* e comporta automaticamente l'iscrizione del candidato nell'elenco dei *Soci*.

Chi intende aderire al *Comitato per Basella* deve rivolgere espressa domanda al *Consiglio Direttivo*, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne Statuto e regolamenti.

Il *Consiglio Direttivo*, se non vi sono ragioni ostative, delibera l'iscrizione del nuovo *Socio* e provvede, in generale, al regolare aggiornamento dell'elenco dei *Soci*.

L'adesione al *Comitato per Basella* è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chiunque aderisca al *Comitato per Basella* può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia quando la volontà di recesso è portata a conoscenza del *Consiglio Direttivo*.

In presenza di gravi motivi di indegnità o relativamente al comportamento del *Socio* che violano lo Statuto e i regolamenti del *Comitato per Basella*, oltre che per gravi e reiterate inadempienze agli impegni associativi, il *Socio* può essere escluso con deliberazione del *Consiglio Direttivo*. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida la ragione della esclusione, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall'*Assemblea dei Soci*. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'*Assemblea dei Soci*.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

I *Soci* del *Comitato per Basella* hanno il diritto di:

- a) partecipare alle riunioni delle *Assemblee* e di votare direttamente;
- b) conoscere i programmi con i quali il *Comitato per Basella* intende attuare gli scopi sociali;
- c) partecipare alle attività promosse dal *Comitato per Basella*.

I *Soci* del *Comitato per Basella* sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto;
- b) svolgere le attività preventivamente concordate;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità del *Comitato per Basella* e non operare in contrasto con le attività della Associazione.

L'appartenenza al *Comitato per Basella* ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione stessa. Le prestazioni fornite dai *Soci* sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario; ai *Soci* possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri stabiliti ed approvati dal *Consiglio Direttivo*.



Art. 5 – Organi Sociali

Gli Organi del Comitato per Basella sono:

- l'Assemblea Generale;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Garante delle elezioni.

Art. 6 – L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci e da tutti i Cittadini maggiorenni di Basella. Tutti i membri della Assemblea Generale hanno facoltà di parteciparvi con diritto di intervento e di voto. Purché regolarmente convocata, è valida quando sono presenti almeno venti Basellesi e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti particolari il Presidente può decidere di effettuare la votazione a scrutinio segreto, scegliendo tre scrutatori tra i presenti.

L'Assemblea Generale esamina direttive, programmi, argomenti e problemi di interesse generale riguardanti la Frazione Basella e propone iniziative, indicazioni e suggerimenti sull'attività dell'Associazione o istanze da inoltrare agli Organi territoriali competenti.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno venti Basellesi e comunque almeno una volta all'anno. E' di regola presieduta dal Presidente del Comitato per Basella.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, è reso pubblico mediante affissione nelle apposite bacheche e nei luoghi di pubblico transito almeno 7 giorni prima della data stabilita e, qualora gli argomenti da trattare riguardino argomenti di diffuso interesse locale, il medesimo avviso è distribuito a tutte le famiglie della frazione Basella.

Di ogni riunione dell'Assemblea Generale deve essere redatto il verbale e le sue decisioni sono proposte al Consiglio Direttivo che definisce le eventuali azioni conseguenti e le relative competenze.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci dell'Associazione. Tutti i Soci hanno facoltà di parteciparvi con diritto di intervento e di voto. Le riunioni sono pubbliche, eccetto casi particolari e motivati.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione dei programmi sociali e di assicurare la continuità dell'Associazione e il regolare rinnovo delle cariche sociali nel rispetto del presente statuto.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o quando previsto dal presente statuto o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati e comunque almeno una volta all'anno e in prossimità delle elezioni del Consiglio Direttivo. E' di regola presieduta dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai Soci, è reso pubblico mediante affissione nelle apposite bacheche e nei luoghi di pubblico transito almeno 7 giorni prima della data stabilita.

Di ogni riunione dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto il verbale e le sue decisioni sono impegnative per tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci approva i bilanci consuntivi, le modifiche al presente statuto e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto ad approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci, in particolare:

- a) convalida la nomina del Garante delle Elezioni, le date, gli orari, le modalità delle elezioni del Consiglio Direttivo e decide la regolamentazione del loro svolgimento;
- b) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 11, nomina il Garante delle Elezioni, definendone le competenze e le decisioni da assumere.

Qualora non diversamente stabilito e purché regolarmente convocata, l'Assemblea dei Soci è valida quando sono presenti almeno sette Soci e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Soci vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti particolari il Presidente può decidere di effettuare la votazione a scrutinio segreto, scegliendo tre scrutatori tra i presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organismo operativo di gestione e di rappresentanza del Comitato per Basella; è composto, di norma, da sette membri "Elettivi", aventi tutti parità di diritti e doveri, eletti direttamente a suffragio universale dalla popolazione residente nella Frazione Basella.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento del Comitato per Basella nel rispetto dello Statuto;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) assumere tutte le decisioni che non sono espressamente previste dal presente statuto nella competenza di altri organi dell'Associazione.

Al fine della costruttiva collaborazione con le realtà presenti sul territorio, la Comunità religiosa di Basella è invitata a designare un suo rappresentante da inserire in modo stabile all'interno del Consiglio Direttivo quale membro "Di Diritto".

Se un componente "Elettivo" del Consiglio Direttivo, senza giustificazione e senza preavviso, non si presenta alle riunioni per tre volte consecutive, viene dichiarato decaduto e si provvede alla sua sostituzione.

I membri cessano di far parte del Consiglio Direttivo:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) qualora intendano mantenere una carica elettiva o amministrativa nelle locali amministrazioni pubbliche territoriali;
- c) per conflitto di interessi o per incompatibilità riguardo agli articoli 1 e 2 del presente statuto;
- d) per sopraggiunta impossibilità di effettuare il loro mandato;
- e) per comportamento in evidente e reiterato contrasto con gli scopi statutari.

In questi casi, il membro dichiarato cessato può rimettere la decisione all'Assemblea dei Soci secondo la modalità prevista per la cessazione dei Soci.



Il Consiglio Direttivo, con almeno 5 voti favorevoli, decide in merito:

- a) alla cessazione dei suoi componenti;
- b) alla loro surrogazione con i candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni del Consiglio Direttivo in carica;
- c) alla presa d'atto della eventuale designazione del membro "Di Diritto" sostituito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e decade contestualmente alla riunione di insediamento del successivo Consiglio Direttivo neoeletto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o in seguito a richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti, le sue decisioni sono prese a maggioranza di almeno quattro componenti (in caso di parità è determinante il voto del Presidente) e le sue sedute sono pubbliche, eccetto casi particolari e motivati. Le convocazioni devono essere comunicate ai componenti e affisse sulla bacheca del Comitato per Basella almeno 6 giorni prima della riunione, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile su richiesta da tutti i Soci.

Art. 9 - Elezione del Consiglio Direttivo

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono con le seguenti modalità:

1. il Consiglio Direttivo fissa la data di svolgimento delle elezioni, da tenersi entro il mese di giugno di ogni quarto anno, fissa i termini e le modalità del loro svolgimento e di presentazione delle candidature, nomina il Garante delle elezioni e sottopone tali decisioni alla convalida dell'Assemblea dei Soci;
2. almeno dieci giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature viene diramato un avviso esposto al pubblico nelle bacheche e nei luoghi frequentati e distribuito a ciascuna famiglia per comunicare l'indizione delle elezioni, la data, gli orari, il luogo, le modalità dello svolgimento e l'invito ai Basellesi a presentare le relative candidature, i termini e le modalità di presentazione;
3. i candidati possono presentare la propria candidatura nell'arco di almeno sette giorni dalla diramazione dell'avviso;
4. possono presentare la propria candidatura e hanno il diritto al voto tutti i Basellesi maggiorenni, di cui all'elenco degli Elettori del Seggio Elettorale n.7 di Urganano (in caso di variazione della corrispondenza territoriale di tale elenco si farà riferimento agli elenchi equivalenti relativi alla situazione originaria);
5. almeno sette giorni prima dello svolgimento delle elezioni viene diramato un secondo avviso esposto al pubblico nelle bacheche e nei luoghi frequentati e distribuito a ciascuna famiglia per nuovamente comunicare l'indizione delle elezioni, la data, gli orari, il luogo, le modalità dello svolgimento e l'elenco dei candidati che si presentano alle elezioni;
6. sulla base delle candidature valide presentate si preparano le schede per le votazioni recanti le stesse in unica lista in ordine sorteggiato;
7. tutte le schede vengono siglate e timbrate dal Garante delle Elezioni;
8. i votanti presentatisi vengono contrassegnati sull'Elenco degli elettori con il timbro del Comitato per Basella, controfirmato dallo scrutatore presente;
9. il voto è segreto e, sulla scheda riportante i nominativi di tutti i candidati, si può esprimere una sola preferenza; il seggio deve rimanere aperto per almeno otto ore; le schede con più di una preferenza saranno annullate;

10. il Garante delle elezioni, i collaboratori designati per espletare tutte le operazioni richieste nel periodo di apertura del pubblico del seggio elettorale e gli scrutatori non possono essere i candidati; il verbale dei risultati delle elezioni deve essere sottoscritto dal Garante delle elezioni e da almeno quattro scrutatori da questo nominati;
11. lo spoglio delle schede deve iniziare immediatamente dopo la fine delle votazioni e i risultati devono essere resi noti al pubblico nella stessa serata delle elezioni;
12. risulteranno eletti i sette candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

Ulteriore regolamentazione è decisa dalla Assemblea dei Soci nel rispetto del presente statuto.

Art. 10 - Insediamento del Consiglio Direttivo

Il Garante delle elezioni, entro la settimana successiva allo svolgimento delle elezioni, convoca in seduta pubblica gli eletti per l'insediamento del Consiglio Direttivo.

Nel corso di tale seduta si procede:

1. alla lettura del verbale delle elezioni, redatto dal Garante delle Elezioni e sottoscritto da almeno quattro scrutatori;
2. all'accertamento della regolarità degli avvisi e della pubblicità delle avvenute elezioni, della regolarità delle candidature presentate, della situazione di garanzia assicurata a tutti gli aventi diritto per candidarsi e partecipare alle votazioni e della regolarità delle operazioni di scrutinio e di voto;
3. alla convalida dei risultati delle elezioni ed alla proclamazione degli Eletti: nel caso in cui il numero di preferenze di due candidati fosse uguale e determinante per la loro elezione, si decide se aumentare temporaneamente il numero dei membri entranti a far parte del Consiglio Direttivo oppure se procedere per sorteggio;
4. alla presa d'atto dello Statuto del Comitato per Basella ed accettazione dello stesso senza riserve da parte degli Eletti che costituiranno il Consiglio Direttivo neoeletto.

Il Consiglio Direttivo neoeletto, con votazione segreta, procede alla elezione del Presidente.

In seguito, sentite le proposte del Presidente, procede alla elezione del Vice-Presidente e del Segretario, che può essere scelto anche tra i Soci non componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina anche il Tesoriere.

I nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo neoeletto saranno proposti al Sindaco ed eventualmente agli altri enti pubblici territoriali o di interesse locale per la formazione di organismi consultivi di decentramento o di valenza locale.

Art. 11 - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente viene eletto con almeno 5 voti nei primi tre scrutini e con maggioranza relativa a partire dal quarto.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato per Basella;
- b) redige l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e cura l'esecuzione delle relative decisioni;
- c) sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- d) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del Comitato per Basella nei confronti di terzi ed in giudizio;
- e) è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- f) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Il *Presidente* è affiancato da un *Vice-Presidente*, eletto con le stesse modalità, che lo sostituisce in sua assenza.

Di fronte ai *Soci*, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del *Vice-Presidente* fa piena prova dell'assenza per impedimento del *Presidente*.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il *Presidente* può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve contestualmente convocare il *Consiglio Direttivo* per la notifica e la convalida del suo operato.

Il *Presidente*, oppure in sua sostituzione il *Vice-Presidente*, limitatamente agli argomenti sotto indicati, decide in luogo del *Consiglio Direttivo* nella eventualità che tale organo, seppure regolarmente e infruttuosamente convocato per almeno 2 volte consecutive, a causa di inerzia o impedimento non temporaneo, non prenda le decisioni che gli competono riguardo:

- all'aggiornamento dell'elenco dei *Soci* (iscrizioni ed esclusioni);
- surrogazione dei membri del *Consiglio Direttivo* dimessi o decaduti per qualsiasi causa durante il loro mandato;
- tutte le decisioni relative alla elezione del nuovo *Consiglio Direttivo* se non assunte nei termini previsti e con la dovuta tempestività.

Qualora non vi provvedesse nemmeno il *Presidente*, almeno un quarto dei *Soci* può convocare l'*Assemblea dei Soci* che, con il voto di almeno la metà dei *Soci*, nominerà un *Garante delle Elezioni* per assumere tali decisioni.

Art. 12 - Segretario

Il *Segretario* dirama le convocazioni delle riunioni, ne redige i verbali, conserva la documentazione riguardante l'Associazione, aggiorna regolarmente l'elenco dei *Soci* e collabora con il *Presidente* ed il *Vice-Presidente* alla stesura dell'ordine del giorno.

Il *Segretario* è eletto dal *Consiglio Direttivo* su indicazione del *Presidente*: qualora non faccia parte del *Consiglio Direttivo*, ne parteciperà alle sedute con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il *Consiglio Direttivo* si riserva la facoltà di nominare un *Vice-Segretario* tra tutti i candidati non eletti, il quale parteciperà alle sedute con diritto di parola, ma senza diritto di voto, collaborando con il *Segretario* e lo sostituirà in sua assenza.

Art. 13 - Tesoriere

Il *Tesoriere* gestisce la cassa, registra e controlla i movimenti contabili del *Comitato per Basella*, è responsabile unitamente al *Presidente* della conservazione di idonea documentazione comprovante la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 14 - Garante delle Elezioni

Il *Garante delle Elezioni* è persona di comprovata affidabilità e attitudine a svolgere le funzioni che gli competono. E' nominato dal *Consiglio Direttivo* e convalidato dall'*Assemblea dei Soci*. Nei casi previsti dall'articolo 11 è direttamente nominato dall'*Assemblea dei Soci*.

In caso di impedimento o inerzia è sostituito da un supplente, avente i medesimi requisiti e nominato contestualmente con le medesime modalità.

Il *Garante delle elezioni* organizza e gestisce le elezioni del *Consiglio Direttivo* e ne assicura e garantisce il regolare svolgimento, nel rispetto del presente statuto e delle eventuali regolamentazioni specifiche e secondo le modalità stabilite dal *Consiglio Direttivo* e convalidate dall'*Assemblea dei Soci*.

Il *Presidente* e il *Consiglio Direttivo* assicurano al *Garante delle Elezioni* tutto il supporto organizzativo e materiale necessario al regolare svolgimento delle elezioni.

Art. 15 - Patrimonio - Entrata

Il patrimonio del *Comitato per Basella* è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà, da inserire in apposito elenco annualmente aggiornato;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio in bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate del *Comitato per Basella* sono costituite da:

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal *Consiglio Direttivo*.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del *Presidente* e del *Tesoriere* o altro membro del *Consiglio Direttivo*, secondo la deliberazione specifica.

Art. 16 - Bilancio

Ogni anno, a cura del *Consiglio Direttivo*, devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni ed i contributi ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 17 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse del *Comitato per Basella*.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto Scioglimento dell'Associazione

Lo Statuto e le proposte per la sua modifica sono proposti dal *Consiglio Direttivo* o dall'*Assemblea Generale*, resi noti a tutta la popolazione per le eventuali osservazioni ed approvati dal *Consiglio Direttivo* e dall'*Assemblea dei Soci* con il voto favorevole di almeno la metà dei *Soci*.

Lo scioglimento, la cessazione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal *Consiglio Direttivo* o da almeno un terzo dei *Soci*, resa nota a tutta la popolazione ed approvata dall'*Assemblea dei Soci* con il voto favorevole dei due terzi dei *Soci*.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico ed analogo settore di volontariato.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Basella, 16 maggio 2003

Il *Presidente* Giovanna Seghezzi - Il *Segretario* Luca Vescovi
I Componenti del *Consiglio Direttivo* Giuseppe Rapizza, Gabriele Bonfadini, P. Claudio Rapizza, Teresa Campana, Angelo Passerini, Mirella E. Bonfadini - Seguono numerose firme di *Soci*.

